

Il Ministro dell' Ambiente

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda concernente l'impianto di inertizzazione per rifiuti speciali e tossico nocivi esistente in Comune di Lecco presentata da Frigerio s.r.l. con sede in Via Toscanini 19, 23900 Lecco, in data 18.12.97, a seguito della D.G.R. n. VI/22267 del 13.12.1996 di diffida ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 915/82;

VISTO che la Regione Lombardia, anche a seguito di sollecito inoltrato dal Servizio V.I.A. in data 20.10.98, non ha finora trasmesso le proprie valutazioni in merito;

VISTA la nota del Ministero per i beni e le attività culturali dell'11.6.1999, prot. ST/409/14562/99, pervenuta in data 23.6.1999, con cui si *"esprime parere favorevole a condizione che sia attuata una riqualificazione del complesso verso il lago con l'utilizzo di schermi verdi. La progettazione di tale soluzione va concordata con la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano e con il Parco Adda Nord"*; il parere riporta in particolare le seguenti considerazioni della stessa Soprintendenza: *Il PRG vigente ha confermato la vocazione industriale della zona, anzi l'ha rafforzata per accogliere le industrie che non possono essere ospitate in città. Il ricettore dell'impianto di depurazione è la fognatura comunale e poi l'ACE (azienda comunale). La sponda del lago su cui insiste l'azienda è una zona di riporto. ...La Soprintendenza ha espresso perplessità solo per eventuali emissioni gassose in quanto nelle strette vicinanze è situata la Villa Gomez (D.M. 19.7.82) con relativo parco.... Successivamente, a seguito dell'acquisizione ed esame della documentazione richiesta dal Servizio VIA con nota del 25.5.98, la medesima Soprintendenza...ha comunicato il citato parere favorevole con prescrizioni; inoltre il parere del Ministero per i beni e le attività culturali riporta il seguente parere della Soprintendenza archeologica della Lombardia che "dopo aver visionato il progetto*

MR

relativo agli impianti in epigrafe, esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta. Non si conoscono infatti, nell'ambito di influenza del progetto, preesistenti evidenze archeologiche né si ravvisano, per ora, in loco, particolari esigenze di tutela".

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Frigerio s.r.l. in data 9.7.98;

CONSIDERATO che:

- l'impianto di "trattamento" di rifiuti tossico-nocivi della Frigerio s.r.l. rientra nella tipologia di impianti di "trattamento chimico" in quanto comporta anche reazioni chimiche, e pertanto è soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 1 lettera i) del D.P.C.M. 377/88, come anche confermato dalla precisazione di cui al punto 9 dell'allegato I della direttiva 97/11/CE con riferimento alla definizione comunitaria di "trattamento chimico, quale definito nell'allegato II punto D9 della direttiva 75/442/CEE", e da intendersi cioè come "trattamento fisico-chimico";
- ferme restando le responsabilità connesse all'omissione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 349/86 dovuta per la tipologia di opera in questione preventivamente al rilascio delle autorizzazioni regionali;
- tale omissione non pregiudica comunque la possibilità da parte del Ministro dell'ambiente di compiere le verifiche disposte dalla legge con la previsione della obbligatorietà della procedura di V.I.A., sia ai fini di individuare tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l'impatto ambientale, sia allo scopo di determinare l'eventuale danno ambientale arrecato dall'esecutore dell'opera per le parti sulle quali non sia possibile alcun utile intervento;
- a questi fini la procedura di V.I.A. può sempre essere attivata dal Ministro e comporta comunque l'obbligo dell'esecutore dell'opera di fornire tutti gli elementi e gli studi necessari per esercitare quel controllo che le sue omissioni non hanno consentito in via preventiva;

VISTO il parere formulato in data 7.10.98 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata da Frigerio s.r.l.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che:

- l'impianto, attualmente in funzione, è stato originariamente autorizzato con D.G.R. n° IV/39331 del 07/02/1989; tale autorizzazione è stata successivamente modificata, con ampliamento delle tipologie di rifiuti autorizzati, senza che fosse mai stata acquisita la prevista pronuncia di compatibilità ambientale fino al provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n° 915/82 (D.G.R. n° VI/22267 DEL 13/12/96), ad attivare la procedura di cui all'art. 6 della legge n. 349/86, e con il quale è stato altresì disposto il proseguo dell'attività;
- l'impianto è situato all'interno di un'area industriale del comune di Lecco, a circa 100 mt. dalla



Il Ministro dell' Ambiente

sponda del Lago di Garlate; il sito, che complessivamente occupa un'area di circa 8.500 m², appare agevolmente collegato attraverso la Superstrada Lecco-Milano e le strade statali esistenti per le direttrici Como-Bergamo-Varese; inoltre è in via di realizzazione un centro di interscambio modale che renderà possibile il collegamento ferroviario;

- si tratta di un impianto di inertizzazione di rifiuti speciali mediante processo di stabilizzazione/solidificazione con leganti idraulici con potenzialità pari a 30.000 t/anno, di cui 10.000 t/anno di rifiuti tossico-nocivi; l'impianto è situato all'interno di una piattaforma che comprende una più ampia sezione per il trattamento di acque reflue e per lo stoccaggio;
- il funzionamento dell'impianto di inertizzazione è di tipo automatico-discontinuo con possibilità di operare manualmente; la formulazione di processo viene adeguata di volta in volta in base al tipo di rifiuto da trattare; il processo di inertizzazione adottato è il processo Petrifix, che rientra tra i processi di stabilizzazione/solidificazione con leganti idraulici e si caratterizza per l'impiego di calce o clinker e scorie di altoforno che danno luogo ad una reazione di tipo pozzolanico in grado di originare dei silicati di calcio idrati e dei silico-alluminati di calcio; il proponente dichiara la conformità delle caratteristiche chimiche del rifiuto trattato ai test di cessione, previsti dalla normativa vigente per la messa a dimora in discarica di II categoria tipo B; non vengono fornite indicazioni circa le caratteristiche fisico-meccaniche del rifiuto trattato; i controlli dell'autorità preposta risultano tutti positivi per quanto riguarda le caratteristiche chimiche del rifiuto;
- in merito ai rifiuti tossico-nocivi trattati dall'impianto di inertizzazione, il proponente evidenzia quanto segue:
 - sono trattati rifiuti tossico-nocivi che risultano contaminati principalmente da rame, piombo e cadmio;
 - non sono trattati rifiuti che risultino tossico-nocivi per presenza di cianuri o cromo esavalente;
 - non sono trattati rifiuti provenienti da acciaierie o forni inceneritori che possano contenere sostanze organoclorurate;

osservato che:

- rispetto alle previsioni del Piano Paesistico adottato dalla Regione Lombardia, che fissa gli obiettivi generali di tutela paesaggistica ed individua gli ambiti di alta sensibilità su vasca scala, l'impianto in argomento non evidenzia elementi di incompatibilità;
- con riguardo alle linee di indirizzo fissate per la elaborazione del Piano Territoriale della Provincia sono evidenziati significativi aspetti di coerenza dell'impianto e della sua localizzazione rispetto all'obiettivo del razionale svolgimento dell'attività produttiva;
- l'intera fascia del lago, comprendente l'area occupata dall'impianto, pur essendo un ambito particolarmente delicato dal punto di vista ambientale, è destinata a zona per attività produttive in entrambi gli strumenti urbanistici, confermando la destinazione ormai consolidata; il sedime ferroviario separa nettamente l'intero comparto dagli ambiti residenziali ad est; l'area occupata

dall'impianto è attualmente classificata come zona D1 - zona per attività produttive e depositi; il PRG adottato conferma la vocazione industriale consolidata ed anzi destina l'area ad attività industriali specifiche (industria pesante), inammissibili in altre zone;

- il territorio comunale di Lecco è parzialmente interessato dal Parco Regionale Adda Nord, tuttavia l'area occupata dalla ditta Frigerio, benchè confinante, non ricade nella perimetrazione del Parco, come accertato dall'Ente stesso; sugli edifici esistenti, al tempo della loro realizzazione, non esistevano vincoli derivanti da norme di tutela delle bellezze naturali, dei beni storico-monumentali ed archeologici, nonchè vincoli idrogeologici; allo stato attuale l'ambito è assoggettato a vincolo ex Legge 431/85 ricadendo nella fascia di 300 m dal lago; a nord dell'area in oggetto è presente un ambito vincolato ai sensi della Legge 1497/39, che si trova in rapporto visuale, anche se non diretto, con la stessa;
- la Regione Lombardia e la Provincia interessata dall'impianto non sono dotate di atti di pianificazione per rifiuti speciali e tossico nocivi di origine industriale;

valutato che:

- le verifiche effettuate in corso di istruttoria non evidenziano significativi impatti o rischi sull'ambiente legato al sito dell'impianto;
- non si possono peraltro escludere in via di principio eventuali impatti futuri derivanti da condizioni ambientali particolari (meteo-climatiche, di traffico, ecc.) e/o a mal funzionamenti dell'impianto, le cui conseguenze potrebbero comportare fuoriuscite di sostanze pericolose; occorre inoltre considerare l'ipotesi del trasferimento a distanza del rischio di contaminazione ambientale, connesso alla messa in discarica di materiali trattati nel caso in cui il trattamento di inertizzazione risultasse inefficace, anche limitatamente ad alcune delle sostanze tossiche presenti nel rifiuto;
- tale evenienza, legata alle corrette modalità di inertizzazione, alla reale natura dei rifiuti, al completamento dei processi di maturazione del materiale inertizzato, alla stabilità nel tempo dei rifiuti trattati, può essere evitata solo con procedure molto puntuali di controllo del processo di inertizzazione e del successivo processo di smaltimento;

riguardo al quadro di riferimento programmatico

- in assenza di una pianificazione regionale di settore, la permanenza della necessità dell'impianto può oggi desumersi dalla d.g.r. del dicembre 1996, citata in premessa, con la quale, pur diffidando la Ditta ad avviare la procedura di V.I.A., si è disposto il prosieguo dell'attività, e dagli elementi forniti dal proponente relativi alla domanda insoddisfatta di trattamento di rifiuti speciali e tossico-nocivi;
- l'impianto Frigerio, autorizzato a trattare 30.000 t/anno di rifiuti, copre ampiamente il fabbisogno delle attività produttive locali, caratterizzate per lo più dall'industria tessile, metallurgica, di fabbricazione di fibre sintetiche, di commercio e riparazione auto, attività tipiche di quell'area e confermate, come tendenze produttive, dagli obiettivi fissati dal Piano

12510



Il Ministro dell' Ambiente

di distretto lecchese; l'impianto infatti tratta per il 30% rifiuti provenienti dalla provincia di Lecco, per il 60% dalle province di Como, Bergamo, Milano e Brescia e per il 10% rifiuti di altra provenienza;

i dati relativi al 1996 mostrano peraltro che i quantitativi di rifiuti speciali e tossico-nocivi trattati sono pari rispettivamente al 34% ed al 44% dei quantitativi autorizzati;

- dal punto di vista della pianificazione territoriale non si rilevano profili di contrasto con i vincoli di tutela ambientale ed urbanistici;

riguardo al quadro di riferimento progettuale

- la finalità dei processi di inertizzazione è quella di ridurre il grado di pericolosità ambientale del rifiuto da smaltire, consentendo la possibilità dello smaltimento del rifiuto trattato in discariche con grado di protezione inferiore a quanto sarebbe altrimenti necessario per il rifiuto non trattato; il processo di attenuazione della pericolosità del rifiuto può avvenire attraverso due meccanismi con effetti tra loro sinergici:
 - il primo consiste nell'immobilizzazione chimica e/o chimico-fisica di alcune sostanze tossiche presenti nel rifiuto mediante l'inglobamento in una matrice stabile (stabilizzazione);
 - il secondo che determina la progressiva trasformazione del rifiuto in un materiale solido, con caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche omogenee (solidificazione);
- un processo di inertizzazione deve inoltre garantire al rifiuto trattato il mantenimento, nel tempo e alle diverse possibili condizioni al contorno, delle caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche acquisite con il trattamento; la complessità dei meccanismi preposti al processo di inertizzazione, la possibilità di interazioni chimico-fisiche tra rifiuto e rifiuto e tra elementi tossici e matrice di contenimento, la variabilità stessa delle matrici anche nell'ambito di tipologie simili di rifiuto rendono estremamente difficoltosa la valutazione dell'efficacia di un trattamento sulla base di considerazioni teoriche sul tipo di processo proposto;
- le modalità di gestione dell'impianto indicate dal proponente, che prevedono l'adeguamento della formulazione della miscela di volta in volta, in funzione del tipo di rifiuto da trattare, lascia ipotizzare la possibilità di una migliore efficacia del trattamento rispetto a quelli che utilizzano una "ricetta standard";
- tuttavia si ritiene che solo un efficace ed articolato sistema di controllo operato sul materiale in uscita dagli impianti e, possibilmente, sul materiale posto in discarica possa validare un sistema del trattamento dei rifiuti che assicuri la produzione di materiali inertizzati smaltibili, senza pericoli per l'ambiente, negli impianti ad essi destinati; tale controllo non può inoltre essere limitato alla verifica delle caratteristiche degli inertizzati alla fine del ciclo di trattamento ma, in considerazioni delle possibili variazioni nel tempo di tali caratteristiche, deve potersi effettuare anche in date successive;

riguardo al quadro di riferimento ambientale

- le caratteristiche del sito interessato, le dimensioni e la potenzialità dell'impianto, le tecniche gestionali adottate, certamente migliorabili in particolare per quanto concerne la diffusione in

AR - J

atmosfera, fanno nel complesso ritenere non significativi gli impatti dell'attività dell'impianto nell'intorno dell'impianto stesso;

- vanno comunque considerati anche i rischi legati alla diffusione sul territorio dei rifiuti trattati provenienti dall'impianto di inertizzazione in caso di mal funzionamento dell'impianto o scarsa efficacia del trattamento; tali rischi potrebbero essere aumentati sia in situazioni non prevedibili del contesto ambientale e di cui il proponente non è tenuto a venire a conoscenza, sia in situazioni chimico-fisiche particolari che potrebbero venirsi a creare nella discarica di destinazione;
- la possibilità di escludere questi rischi è sicuramente legata, oltre che ad un perfezionamento delle tecniche di inertizzazione, all'esistenza di precisi e frequenti controlli, da parte di soggetti esterni non direttamente coinvolti nella gestione della linea inertizzazione-trasporto-discarica;
- è stato attentamente considerato inoltre il problema del corretto inserimento paesaggistico del fronte dello stabilimento rivolto verso il lago e quindi verso il confine del Parco Adda Nord;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ritiene che la prosecuzione dell'attività dell'impianto sia ambientalmente compatibile a condizione del rispetto delle prescrizioni nel seguito riportate;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, in merito all'istanza in questione;

RITENUTO di doversi esprimere, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, con il presente provvedimento;

R I T I E N E

dopo un attento e compiuto esame delle caratteristiche dell'impianto e di tutte le informazioni disponibili, incluse le risultanze del sopralluogo, i chiarimenti e le informazioni integrative fornite dal Proponente, **che la prosecuzione dell'attività dell'impianto Frigerio s.r.l. di Lecco sia ambientalmente compatibile a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- a) Dovranno essere previsti idonei sistemi di contenimento, captazione, abbattimento per eliminare le emissioni diffuse derivanti dalla movimentazione dei cumuli di rifiuti e delle materie prime.
- b) Durante lo stoccaggio del materiale inertizzato, prima dell'avvio in discarica dopo i previsti controlli interni, dovrà essere prelevato e conservato in un idoneo contenitore, sigillato a cura del responsabile dell'impianto, un campione di rifiuto per ogni partita avviata a smaltimento; il campione dovrà essere individuato mediante un codice specifico e la data di avvio in discarica e registrato su un apposito registro. Ad ogni campione prelevato nell'impianto di



Il Ministro dell'Ambiente

inertizzazione dovrà inoltre essere associato un ulteriore campione della stessa partita, prelevato e sigillato a cura del responsabile della discarica utilizzata per lo smaltimento finale, subito prima della sua collocazione definitiva. Tale campione dovrà essere caratterizzato dallo stesso codice assegnato dall'impianto di inertizzazione, dalla data di smaltimento in discarica e dalle coordinate della cella di smaltimento. I campioni di rifiuti inertizzati così prelevati dovranno essere conservati per almeno 60 giorni in un apposito locale a disposizione dell'Autorità di controllo.

- c) I rifiuti prodotti nell'impianto di inertizzazione potranno essere conferiti solo in impianti di smaltimento che assicurino la possibilità della individuazione spaziale dei rifiuti progressivamente posti in discarica mediante un opportuno sistema di mappatura, con celle di adeguate dimensioni (di volume non superiore a 500 mc).
- d) Di intesa con le Autorità responsabili per le verifiche del rispetto delle soglie di accettabilità per i rifiuti trattati e per le discariche di conferimento, dovrà essere predisposto uno specifico programma di controlli che preveda sia monitoraggi cadenzati nel tempo, sia la possibilità di effettuare un congruo numero annuale di analisi sulle varie matrici.
- e) In aggiunta a quanto proposto nel SIA, il proponente si renderà disponibile, attraverso un impegno sottoscritto, ad una adeguata sistemazione del fronte dello stabilimento con riqualificazione del complesso rivolto verso il lago anche sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico, comprensivo dell'utilizzo di schermi verdi. Le relative modalità e la progettazione di tale soluzione dovranno essere concordate con l'Autorità responsabile del Parco Adda Nord e con la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano.
- f) La Società titolare dell'impianto, d'intesa con la Provincia competente, senza oneri per quest'ultima, dovrà individuare azioni comuni per favorire le verifiche sottese alle prescrizioni sopra indicate nonché per definire ed attuare le ulteriori misure di monitoraggio e di controllo ritenute opportune a garanzia dell'affidabilità del processo di inertizzazione e conseguentemente della sicurezza per l'ambiente e per la salute pubblica del successivo stoccaggio al suolo.

DISPONE


- che la Regione Lombardia, così come previsto anche al punto 3 della citata D.G.R. del 13.12.96, adegui le autorizzazioni di competenza con l'adozione di ulteriori provvedimenti che recepiscano integralmente le prescrizioni sopra indicate entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- che tali provvedimenti adeguati dovranno essere trasmessi in copia al ministero dell'Ambiente;

- che il presente provvedimento sia comunicato a Frigerio s.r.l. ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li **27 SET. 2000**


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE


IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI



La presente copia fotostatica composta di N. 1 fogli è conforme al suo originale.

Roma, li 28.09.2000

MS AP